

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1866 del 08/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO, LOC. PALAZZO N. 1, RICHIESTA DALLA DITTA AZ. AGR.CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA, PER L'ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE E PRODUZIONE DI LATTE CRUDO".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1977 del 08/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno otto APRILE 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO, LOC. PALAZZO N. 1, RICHIESTA DALLA DITTA AZ. AGR.CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA, PER L'ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE E PRODUZIONE DI LATTE CRUDO".**

**LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTE:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

**PREMESSO che:**

- con Determinazione dirigenziale det-amb n. 4745 del 07/09/2017 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po con atto prot. n. 11885 del 22/09/2017, acquisito agli atti Arpae prot. n. 11879 del 27/09/2017, per l'attività di "allevamento bovini da latte e produzione di latte crudo" svolta dalla ditta AZ. AGR. CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01339110338) nello stabilimento sito in Castelvetro P.no, loc. Palazzo n. 1, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/2006;
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico S1 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
  - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione dirigenziale det-amb n. 3400 del 15/07/2019 è stata aggiornata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, per modifica non sostanziale, l'AUA precedentemente adottata con D.D. n. 4745/2017 relativamente alla matrice "scarichi" l'(Provvedimento conclusivo del Suap dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 10693 del 30/07/2019)
- con nota prot. n. 72770 del 19/05/2020, si è preso atto della modifica non sostanziale comunicata dalla Ditta Az. Agr. Catelli S.S. Società Agricola con nota acquisita al prot. Arpae n. 42043 del 17/03/2020, consistente nella realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio liquami finalizzata a migliorare la gestione degli effluenti prodotti dall'allevamento dei bovini;
- con Determinazione dirigenziale det-amb n. 3244 del 28/06/2021, è stata aggiornata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, per modifica non sostanziale, la suddetta Autorizzazione Unica Ambientale n. 4745/2017 relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" (provvedimento conclusivo del Suap dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 8496 del 05/07/2021);
- con nota prot. n. 142623 del 05/08/2024, si è preso atto della modifica non sostanziale comunicata dalla Ditta Az. Agr. Catelli S.S. Società Agricola con nota acquisita al prot. Arpae n. 125469 del 09/07/2024, relativa alla sola matrice "emissioni in atmosfera";

ATTESO che:

- con nota prot. n. 792 del 19/01/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 9919 del 20/01/2026, il SUAP del Comune di Castelvetro Piacentino ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per il procedimento unico relativo alla ditta AZ. AGR. CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01339110338) per "nuova costruzione di stalla e vasca liquami per allevamento bovini da latte", in ampliamento del complesso aziendale ubicato in Comune di Castelvetro Piacentino, Loc. Palazzo n. 1, Frazione San Giuliano (che è anche sede legale), comprensivo dell'istanza di modifica sostanziale di AUA;

- con la medesima nota prot. n. 792/2026, il SUAP del Comune di Castelvetro Piacentino ha trasmesso la documentazione relativa all'istanza di modifica sostanziale dell'AUA presentata dalla ditta AZ. AGR. CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01339110338), per l'attività di "allevamento bovini da latte e produzione di latte crudo" svolta nello stabilimento di cui trattasi sito in Castelvetro Piacentino, Loc. Palazzo n. 1. Frazione San Giuliano, relativamente ai seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/2006 (modifica sostanziale);
- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico S1 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale canale Consortile "Palazzo" (modifica sostanziale per inserimento dello scarico S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, "canale di scolo intubato" afferente al canale Consortile "Palazzo");
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (modifica non sostanziale);
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico (nuovo);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

#### Tutela delle acque dall'inquinamento

- D.Lgs.152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

#### Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "*Adeguamenti normativi in materia ambientale*". Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli

effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;

- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

#### Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 21239 del 03/02/2026, questo Servizio, nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal SUAP del Comune di Castelvetro Piacentino ha richiesto la documentazione integrativa per le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" e "scarichi";
- con nota prot. n. 21728 del 04/02/2026 il Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza - Presidio Territoriale di Fiorenzuola d'Arda ha richiesto integrazioni per la matrice "scarichi";
- con nota prot. n. 2046 del 16/02/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 29249 in pari data, il SUAP del Comune di Castelvetro Piacentino ha richiesto alla ditta, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, la documentazione integrativa chiesta da ARPAE con le suddette note prott. n. 21239/2026 e n. 21728/2026 ;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 31799 del 19/02/2026 sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 32974 del 20/02/2026 è stata acquisita la documentazione integrativa volontaria prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 46199 del 12/03/2026, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione procedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'Aua;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Valutazione Previsionale di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Comune sono state rilasciate le seguenti determinazioni, finalizzate all'adozione del provvedimento di modifica sostanziale di AUA:

- nota prot. n. CBP/904 del 27/01/2026, assunto al prot. ARPAE n. 15978 del 28/01/2026, con cui il Consorzio di Bonifica ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, per gli scarichi S1 ed S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, provenienti da attività ubicata in Loc. Palazzo, Frazione San Giuliano, Comune di Castelvetro Piacentino;
- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza - Presidio Territoriale di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 43066 del 09/03/2026, in cui viene espresso parere favorevole, per le matrici "emissioni in atmosfera" ed "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", con prescrizioni;
- nota prot. n. 4131 del 20/03/2026 (acquisita al prot. ARPAE n. 52549 in pari data) con cui il Comune di Castelvetro Piacentino:
  - ha rilasciato l'Autorizzazione per gli scarichi S1 di acque reflue domestiche recapitate in corpo idrico superficiale Canale Consortile "Palazzo" ed S2 di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale "canale di scolo intubato" afferente al Canale Consortile "Palazzo", nel rispetto delle prescrizioni espresse dal Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza - Presidio Territoriale di Fiorenzuola d'Arda con nota prot. n. 48441 del

- 16/03/2026 e dal Consorzio di Bonifica con la suddetta nota prot. n. CBP/904 del 27/01/2026;
- o ha espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi dell'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06;
- o ha espresso parere favorevole per la matrice "impatto acustico", con riferimento all'art. 8, comma 4 della L. 447/95;
- parere igienico sanitario favorevole, con prescrizione, dell'AUSL di Piacenza prot. n. 30341 del 24/03/2026 (acquisito al prot. ARPAE n. 54368 del 24/03/2026);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE."*

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa AZ. AGR. CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA per l'attività di "allevamento bovini da latte e produzione di latte crudo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro Piacentino, Loc. Palazzo n. 1;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### **DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -modifica sostanziale- a favore della ditta AZ. AGR. CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (P.Iva/C.F. 01339110338) per lo stabilimento ubicato in Comune di Castelvetro Piacentino, Loc. Palazzo n. 1, Frazione San Giuliano, (che è anche sede legale della ditta), relativamente all'attività di "allevamento bovini da latte e produzione di latte crudo", che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

<b>MATRICE/SETTORE AMBIENTALE</b>	<b>Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013</b>	<b>Ente Competente</b>
Aria <i>(MODIFICA SOSTANZIALE)</i>	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Acqua <i>(MODIFICA SOSTANZIALE)</i>	<i>lett. a)</i> Autorizzazione per gli scarichi S1 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale canale Consortile "Palazzo" ed S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, "canale di scolo intubato" afferente al canale Consortile "Palazzo", di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE

<b>MATRICE/SETTORE AMBIENTALE</b>	<b>Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013</b>	<b>Ente Competente</b>
Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (MODIFICA NON SOSTANZIALE)	<i>lett. b)</i> Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	ARPAE
Rumore (NUOVO)	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	COMUNE

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4745 del 07/09/2017, come successivamente aggiornato;

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi S1 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale canale Consortile "Palazzo" ed S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, "canale di scolo intubato" afferente al canale Consortile "Palazzo",*
- *Allegato 3 - Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;*

3. DI DARE ATTO:

- che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Castelvetro Piacentino per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

4. DI DARE ATTO altresì che:

- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data della determinazione motivata di conclusione della conferenza;

5. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Dirigente**  
**del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia**  
**Dott.ssa Anna Callegari**

Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

## Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

<b>DATI GENERALI ISTANZA</b>
Rif. prat. Sinadoc <b>3763-26</b> (Attività istruttoria n. 17 del 07/04/2026)
AZIENDA AGRICOLA CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F./P.IVA 01339110338) – Attività di allevamento bovini da latte e produzione latte crudo - Stabilimento sito in Comune di Castelvetro Piacentino, Loc. Palazzo, 1
<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Dall'AUA vigente risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● la consistenza dell'allevamento in loc. Palazzo, dichiarata è pari a 355 capi così suddivisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bovine da latte: n. 265</li> <li>○ Capi da rimonta: n. 70</li> <li>○ Vitelli: n. 20</li> </ul> </li> <li>● gli animali ospitati in loc. Casa Nuova sono 110 così suddivisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Capi da rimonta: n. 60</li> <li>○ Vitelli: n. 50</li> </ul> </li> <li>● l'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas da impiegarsi in un motore per la produzione di energia elettrica ha potenza pari a 100 kWe, mentre la potenza termica nominale è 288 kWt: pertanto l'impianto rientra tra quelli scarsamente rilevanti ex comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e non è soggetto ad autorizzazione;</li> </ul> <p>Dall'istanza di modifica sostanziale dell'AUA emerge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● sarà realizzata una nuova stalla, comportante l'aumento del numero dei capi allevabili. A seguito della realizzazione della nuova stalla la mandria sarà interamente localizzata in loc. Palazzo, mantenendo la stalla sita in via Pavesa (casa Nuova) come emergenza da utilizzare per l'allevamento dei vitelli da 0 a 6 mesi;</li> <li>● la stalla prevede la stabulazione libera e cuccette e due box con lettiera permanente per lo smistamento dei capi per interventi sanitari: 336 cuccette per vacche da latte e 24 cuccette destinate ad infermeria;</li> <li>● la mandria avrà la seguente consistenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ vacche in produzione e asciutte: 436 capi in cuccette;</li> <li>○ rimonta: 128 capi in cuccette e 75 in stabulazione libera; totale 203 capi;</li> <li>○ vitelli su lettiera: 70 capi;</li> </ul> </li> <li>● è prevista la realizzazione di una vasca interrata scoperta in cui sono inviati gli effluenti con canalina dedicata prima di essere inviati alla vasca di alimentazione del biogas;</li> <li>● sarà realizzata una nuova vasca scoperta per lo stoccaggio del digestato liquido;</li> <li>● le vasche di stoccaggio del digestato liquido (identificate con i n. 4 e 7) hanno un rapporto S/V non superiore a 0,2 e saranno coperte con paglia;</li> <li>● la vasca n. 2 destinata allo stoccaggio del liquame sarà coperta con crostone naturale;</li> <li>● per le vasche di stoccaggio 8 (in via Pavesa) e 10 (in loc. Due Ponti) dedicate al liquame tal quale, viene adottata la copertura naturale a crostone. A tali vasche sarà trasferito il liquame per completare la maturazione prima dello spandimento;</li> <li>● sono presenti boiler a gas rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non soggetti ad autorizzazione.</li> </ul>
<b>PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO</b>
<p>Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:</p> <p><b>E01 cogeneratore P= 288 kWt – scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1</b></p> <p><b>E02 torcia di emergenza</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene;</li> <li>2. è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;</li> </ol>

3. tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
4. i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
5. le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
6. per la stabulazione libera su lettiera permanente deve essere impiegata paglia o altro materiale ligno celluloso in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; deve essere prevista una rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
7. per la stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
8. devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
9. devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
  - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
  - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
  - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri; le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
10. il gestore deve preventivamente comunicare al SUAP ed ad Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
11. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
  - la data di messa in esercizio delle strutture nuove o modificate con almeno 15 giorni di anticipo;
12. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
13. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

E' fatto salvo:

- quanto disposto dalla D.D. n. 3244 del 28/6/2021 circa la prescrizione riguardante l'obbligo di effettuare monitoraggi delle emissioni odorigene (*"il gestore deve effettuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla messa a regime dell'impianto di digestione anaerobica. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati ad Arpae di Piacenza. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, Arpae prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati ad Arpae di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati"*);
- che il motore a deve rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla DGR 1496/11 e smi ed i pertinenti limiti fissati dall'allegato I parte III paragrafo (3) del D.Lgs. 152/06 e smi;
- che il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e che deve essere rispettato quanto disposto da detto allegato;
- che deve essere rispettato quanto disposto dalla DGR 1495/11 e dalla DGR 1496/11 non espressamente

richiamato;

- quanto stabilito dal PAIR 2030 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 152/2024 del 30.1.2024 e dal PNCIA.

**DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

Planimetria acquisita al prot. Arpae n. n. 9919 del 20/1/2026.

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi (S1) e (S2) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale**

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc <b>3763-26</b> (Attività istruttoria n. 16 del 24/03/2026)
AZIENDA AGRICOLA CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F./P.IVA 01339110338) – Attività di allevamento bovini da latte e produzione latte crudo - Stabilimento sito in Comune di Castelvetro Piacentino, Loc. Palazzo, 1
DESCRIZIONE
<p>Presso l'insediamento la ditta ha in progetto un intervento di ristrutturazione ed ampliamento del polo aziendale, che prevede la costruzione di una nuova stalla per bovini da latte e di una vasca per lo stoccaggio dei liquami/digestato liquido e la realizzazione di un nuovo servizio igienico adiacente alla stalla con conseguente attivazione di un nuovo punto di scarico di acque reflue domestiche (S2) recapitante in corpo idrico superficiale. Per lo scarico esistente S1 la Ditta ha dichiarato il proseguimento senza modifiche.</p> <p>Pertanto, nell'insediamento saranno presenti n° 2 scarichi di acque reflue domestiche come di seguito descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>scarico S1</b> di acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico annesso alla stalla esistente, trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff (4 A.E.), un degrassatore (5 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (3 A.E.). I reflui in uscita dal sopra descritto sistema di trattamento, recapitano nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Palazzo";</li> <li>- <b>scarico S2</b> di acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico annesso alla nuova stalla, trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff (3 A.E.), un degrassatore (5 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (5 A.E.). I reflui in uscita dal sopra descritti sistemi di trattamento, recapitano nel corpo idrico superficiale "canale di scolo intubato" afferente al Canale Consortile "Palazzo".</li> </ul>
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
<p>Per gli <u>scarichi S1 ed S2 di acque reflue domestiche recapitanti rispettivamente in canale Consortile "Palazzo" ed in "canale di scolo intubato" afferente al canale Consortile "Palazzo"</u>, si impartiscono le seguenti <b>prescrizioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;</li> <li>b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti degli impianti (dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff e dei filtri percolatori) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G. R. Emilia Romagna n° 1053/2003;</li> <li>c) i pozzetti di controllo posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;</li> <li>d) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché, almeno una volta l'anno, il controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;</li> <li>e) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;</li> <li>f) poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione della fognatura privata nel canale con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere progettati in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;</li> <li>g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti o</li> </ul>

disservizi agli impianti di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Castelvetro P.no, all'ARPAE (SAE e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;

- h) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Castelvetro P.no, all'ARPAE (SAE e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

---

È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

#### **DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

Planimetria Scarichi e Effluenti Zootecnici – Tavola 1A – Dis. n. 2125/25 del Ottobre 2025” allegata all'istanza pervenuta il 20/01/2026 e assunta al prot. Arpae n. 9919.

**Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento/digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc <b>3763-26</b> (Attività istruttoria n. 15 del 19/03/2026)
AZIENDA AGRICOLA CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F./P.IVA 01339110338) – Attività di allevamento bovini da latte e produzione latte crudo - Stabilimento sito in Comune di Castelvetro Placentino, Loc. Palazzo, 1
DESCRIZIONE
<p>L'allevamento di bovini da latte è svolto in due sedi, entrambe ubicate in Comune di Castelvetro P.no in Zona Non Vulnerabile ai Nitrati: nel centro aziendale principale collocato in Loc. Palazzo (cod Ausl 014PC033) e nel centro aziendale secondario collocato in Loc. Casa Nuova (cod. Ausl 014PC006).</p> <p>La consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 42114 del 12/02/2026 prot n. 27746 è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ presso il centro aziendale principale (cod Ausl 014PC033) è pari a 355 capi (pari a 23 t di peso vivo) così suddivisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bovine da latte: 265 capi</li> <li>- Capi da rimonta: 70 capi</li> <li>- Vitelli: 20 capi</li> </ul> </li> <li>➤ presso il centro aziendale secondario (cod. Ausl 014PC006) è pari a 110 capi (pari a 23 t di peso vivo) così suddivisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bovine da latte da rimonta: 60 capi</li> <li>- Vitelli: 50 capi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Presso il centro aziendale collocato in Loc. Palazzo (cod Ausl 014PC033) è presente un digestore anaerobico degli effluenti zootecnici, per la produzione di biogas, associato ad un cogeneratore avente potenza elettrica nominale di 100 kW.</p> <p>La dieta dell'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato di tipo agrozootecnico, autorizzata con AUA n. DET-AMB-2021-3244 del 28/06/2021 è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino, acque di mungitura e meteoriche): 9409 t/anno;</li> <li>— PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (mais di secondo raccolto): 200 t/anno ;</li> <li>— SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;</li> <li>— per un TOTALE di 9609 t/anno;</li> </ul> <p>La <b>modifica dello stabilimento</b> è relativa al centro principale situato in <b>loc. Palazzo</b> (cod Ausl 014PC033) e consiste nella realizzazione di nuove strutture di allevamento con conseguente aumento del numero dei capi e variazione della dieta di alimentazione del digestore. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ verrà realizzata una nuova stalla per bovine da latte che comporterà l'aumento del numero di capi allevabili. L'opera sorgerà su un'area libera posta sul lato ovest del complesso aziendale esistente. A seguito della realizzazione della nuova stalla la mandria sarà interamente localizzata in loc. Palazzo, mantenendo la stalla in Loc. Casa Nuova come emergenza per l'allevamento dei vitelli da 0 a 6 mesi;</li> <li>➤ sul lato ovest della nuova stalla è prevista la realizzazione di una vasca interrata scoperta (prevasca di rilancio) nella quale recapiteranno gli effluenti tramite una canalina dedicata per essere inviati alla vasca di alimentazione del biogas;</li> <li>➤ all'esterno della nuova stalla, ad ovest rispetto ad essa, sarà realizzata una nuova vasca fuori terra scoperta (vasca liquami n. 7) per lo stoccaggio del digestato chiarificato.</li> </ul> <p>A seguito degli interventi in progetto la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 709 capi (pari a 329,5 t di peso vivo) così</p>

suddivisi:

- Bovine da latte: 436 capi
- Capi da rimonta: 203 capi
- Vitelli: 70 capi.

La gestione dei reflui zootecnici prodotti verrà modificata prevedendo il trattamento nell'impianto di digestione anaerobica dei soli effluenti prodotti dalla nuova stalla in progetto e del letame asportato dalla stalla dei vitelli ("linea digestore"), mentre gli effluenti prodotti dalle stalle esistenti, che ospiteranno le bovine adulte primipare o in asciutta e i capi da rimonta, verrà raccolto e conservato tal quale ("linea liquame").

Gli effluenti zootecnici prodotti nelle stalle esistenti compreso il letame dell'area a cuccette (linea liquame), saranno convogliati, mediante canalina, alla vasca "2" avente capacità netta di 1744 mc. Per la conservazione del liquame è disponibile anche un pozzetone interrato "5" (141 mc), posto sotto alla platea del letame e due vasche situate fuori dal centro aziendale, in loc. Pavesa (vasca "8" capacità 339 mc, di proprietà) e loc. Due Ponti (vasca "10", 1014 mc, in affitto). Detti contenitori, nella disponibilità della ditta in oggetto e distanti 1 km dal centro aziendale, saranno gestiti garantendo il mantenimento della copertura galleggiante mediante crostone naturale.

Il letame asportato dall'area a lettiera permanente sarà conservato in due concimaie scoperte (234 mq e 103 mq).

L'impianto di digestione anaerobica, dalla potenza di 100 kWe, rimarrà tecnicamente invariato mentre sarà modificata la dieta di alimentazione, con produzione di digestato di tipo agrozootecnico, secondo la seguente ricetta:

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e acque di mungitura nuova stalla, letame bovino aziendale): 9793 t/anno ;
- PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio mais di secondo raccolto): 150 t/anno;
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
- TOTALE 9943 t/anno.

Il digestato tal quale (linea digestato) sarà trattato in un impianto di separazione di tipo a cilindrico rotante, avente una efficienza di trattamento stimata nel 8 % in peso. Il digestato chiarificato sarà quindi trasferito e conservato nella vasca "4" e nella vasca "7" in progetto, entrambe scoperte con rapporto Superficie/Volume < 0,2, aventi capacità complessiva netta di 7033 mc. Il digestato solido separato sarà conservato su una platea coperta, avente superficie di 230 mq.

Tutte le acque meteoriche ricadenti su aree scoperte potenzialmente sporche (quantificate utilizzando il parametro 0,45 mc/mq, ex R.R. n. 2/2024) e i percolati raccolti dalle trincee degli insilati, saranno raccolte e inviate nei contenitori disponibili.

I terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui numero 42114 hanno superficie complessiva pari a 202.89 Ha, in zona non vulnerabile ai nitrati, sufficienti ad accogliere il digestato che verrà prodotto nel rispetto dei limiti di legge.

#### **PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO**

Si impartiscono per **l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., **le seguenti prescrizioni:**

- a) il gestore è tenuto a produrre tempestiva comunicazione ad Arpa SAE e Servizio Territoriale, relativa ai qualunque variazione della disponibilità dei contenitori di stoccaggio, posti fuori dal centro aziendale, attualmente disponibili in proprietà o affitto;
- b) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale la Ditta dovrà presentare la Comunicazione di utilizzo agronomico del liquame e del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del liquame e del digestato, proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- c) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 2/2024 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1495/2011;
- d) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici e del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia

ambientale prescritti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024;

- e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- f) l'impianto di digestione, con produzione di digestato "agrozootecnico" potrà essere alimentato secondo la seguente ricetta:
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e acque di mungitura nuova stalla, letame bovino aziendale): 9793 t/anno;
  - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio mais di secondo raccolto): 150 t/anno;
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
- TOTALE: 9943 t/anno;
- g) l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto deve essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla D.G.R. n. 1495/2011;
- h) la ditta deve mantenere pulite tutte le aree dei piazzali e delle aree di manovra per i quali non è prevista la raccolta di acque meteoriche di dilavamento;
- i) il Piano di monitoraggio deve contenere tutte le azioni da intraprendere per il controllo del buon funzionamento dell'impianto di digestione, già previste dalle normative di settore, ed in particolare deve tenere conto dei seguenti obblighi:
- effettuazione dell'analisi sul digestato prima dell'avvio della distribuzione in campo e invio all'autorità competente a corredo della Comunicazione di utilizzo agronomico. Le analisi devono essere eseguite per i parametri definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab. 5 del Reg. Reg.le n. 2/2024 (digestato agrozootecnico), ripetute con cadenza annuale, conservate in azienda per almeno cinque anni, e devono essere ripetute anche al variare del regime amministrativo;
  - registrazione dei materiali all'ingresso al digestore, così come previsto dal Reg. Reg.le n. 2/2024 Allegato I punto 6.2 e della DGR 1495/2011 punto 5, indicando: tipologia di biomassa e sue caratteristiche quali-quantitative, data, quantitativi (espressi preferibilmente in tonnellate), provenienza;
  - registrazione delle manutenzioni e delle anomalie, così come previsto dalla DGR n. 1495/2011, punto 5, in cui siano annotati la data e il risultato dei controlli sul funzionamento dell'impianto quali, ad esempio: verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle torce, pulizia dei pozzetti e delle reti di scolo, caratteristiche anomale delle biomasse caricate ecc..

#### **DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

Tutti i riferimenti sono riportati nella Planimetria "Scarichi ed effluenti zootecnici - Tavola n° 1A - Disegno 2125/25 del Ottobre 2025" allegata all'istanza, trasmessa il 20/01/2026 e assunta al prot. Arpae n. 9919.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**